

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-668 del 13/02/2020
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies. Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi con sede legale ed installazione sita in Via Redichiaro n.3630 del Comune di Cesena- Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-677 del 12/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – **Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi** con sede legale ed installazione sita in Via Redichiaro n.3630 del Comune di Cesena- **Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall’emanazione delle BAT conclusioni riferite all’attività principale dell’installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Determina di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione della richieste di riesame di A.I.A. del settore allevamenti;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale 2016 – 4156 del 26/10/2016 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta **Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi** per la gestione dell’installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Via Redichiaro n.3630 del Comune di Cesena;

Vista l’istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi in data 13/03/2019 (PG/2019/40778) per la gestione dell’installazione sita in Via Redichiaro n.3630 del Comune di Cesena;

Richiamata la domanda di Riesame di AIA sopra citata, si da atto che la stessa:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening);

Precisato inoltre che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 26/03/2019, con comunicazione PG/2019/47980, lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente, l'esito positivo della verifica di completezza;

2. nella medesima data, con nota PG/2019/48047, lo scrivente Servizio ha chiesto al PTR Agrozootecnica di Arape di effettuare l'istruttoria del procedimento di Riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. in data 28/03/2019, con nota acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2019/49975, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha comunicato l'Avvio del procedimento per il Riesame di A.I.A. alla Ditta in parola con decorrenza dal 13/03/2019;
4. sul BURER n.120 del 17/04/2019 è stato pubblicato l'annuncio dell'Avvio del Procedimento di riesame di AIA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, come previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi;
5. in data 26/07/2019 il PTR Agrozootecnica di Arpae con nota PG/2019/118358 ha trasmesso a questo SAC una richiesta di integrazioni sull'iniziale documentazione di Riesame di AIA presentata dalla ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi;
6. in data 27/07/2019 il SUAP dei Comuni della Valle del Savio con comunicazione acquisita al PG/2019/118305 ha trasmesso il parere tecnico-urbanistico pervenuto dal SUE del Comune di Cesena in data 02/07/2019 (PGN28727), relativo al riesame di AIA;
7. in data 31/07/2019, con comunicazione PG/2019/121036 è stata convocata in data 08/08/2019 la prima seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata sia all'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dalla ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi, sia per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
8. in data 1/08/2019 questo SAC di Arpae con comunicazione PG/2019/121401 ha trasmesso alla competente AUSL una richiesta di parere in merito alla valutazione sullo stato di conservazione delle coperture contenenti cemento amianto presenti presso l'installazione sita in Via Redichiaro n. 3630 del Comune di Cesena gestita dalla ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi;
9. in data 07/08/2019 il Comune di Cesena, Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, con comunicazione acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/2019/124591 ha trasmesso il proprio contributo sul procedimento di riesame di AIA che è stato recepito dalla Conferenza di Servi durante la seduta del 8/08/2019 al fine di determinare la richiesta di integrazioni alla ditta;
10. in data 8/08/2019 l'Azienda USL della Romagna sede di Cesena ha trasmesso il parere richiesto da questo SAC con la comunicazione PG/2019/121401 sopra detta;
11. in data 08/08/2019, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, questo SAC con comunicazione PG/2019/125525 ha trasmesso alla ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest'ultima in data 8/11/2019 mediante caricamento della documentazione integrativa sul portale regionale IPPC AIA, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2019/172723;
12. in data 13/11/2019 la documentazione integrativa suddetta è stata trasmessa agli Enti Interessati con nota PG/2019/175030 per l'espressione di osservazioni in merito entro i successivi 15 giorni;
13. in data 22/11/2019 il Comune di Cesena ha comunicato quanto di competenza in relazione alla documentazione integrativa sopra citata;
14. in data 12/12/2019 il PTR Agrozootecnica di Forlì-Cesena di Arpae, con nota PG/2019/190646 ha trasmesso il rapporto istruttorio di Riesame di AIA per l'installazione sita in Via Redichiaro n.3630 del Comune di Cesena che ricomprende anche il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2019/175030 del 13/11/2019 non sono pervenute ulteriori osservazioni alle integrazioni presentate dalla Ditta;

Dato atto che questo SAC ha predisposto la bozza di AIA per l'esercizio dell'attività di allevamento presso l'installazione sita in via Via Redichiaro n. 3630 del Comune di Cesena che è stata valutata ed approvata in seno alla Conferenza di Servizi nella seduta del 19/12/2019;

Dato atto che:

- in data 20/12/2019, con nota PG/2019/196153 la bozza di AIA è stata trasmessa al proponente per l'espressione di osservazioni in merito;
- la ditta proponente, con comunicazione del 02/01/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/284, ha comunicato le proprie osservazioni alla bozza di AIA;
- in data 8/01/2020, con nota protocollo PG/2020/19842 questa Autorità competente ha convocato in data 16/01/2020 una seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione da parte degli Enti delle osservazioni alla Bozza di A.I.A. presentate dal Proponente;
- in data 15/01/2020 il comune di Cesena ha comunicato, in quanto di competenza, di non accogliere le osservazioni della ditta sulle prescrizioni di AIA nn. 27 e 28;
- la Conferenza dei Servizi durante la seduta del 16/01/2020, recepita la decisione assunta dal Comune di Cesena, ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" relativo al Riesame di AIA dell'installazione della ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi, per le parti di seguito specificate, rimanda alla descrizione contenuta nella Documentazione Tecnica presentata dalla Ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA:

- C2.1.1 Emissioni in Atmosfera;
- C2.1.3 Rifiuti;
- C2.1.4 Gestione degli Effluenti;
- C2.1.5 Emissioni Sonore;
- C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- C2.1.7 Energia;
- C2.1.8 Materie Prime;
- C2.1.9 Sicurezza e Prevenzione degli Incendi;

Evidenziato inoltre che il medesimo Allegato 1, il paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT" contenuto nella Sezione C3 "Valutazione delle opzioni e dell'Assetto Impiantistico proposti dal Gestore", contiene unicamente le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione mentre ogni eventuale osservazione da parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nella successiva Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA la Ditta proponente ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che in data 01/04/2019, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0090348_20191223 del 24/01/2020 per la ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi, che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)", ai sensi della L.R. n.13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile di Procedimento Dott. Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig. Thomas Brighi in qualità di Legale Rappresentante della ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi con

sede legale in Via Redichiaro n. 3630 del Comune di Cesena e Gestore dell'installazione sita al medesimo indirizzo del Comune di Cesena, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

1. di **revocare** la seguente autorizzazione già di titolarità della Ditta rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:
 - 1.1. DET_AMB_2016_4156 del 26/10/2016 di Modifica Sostanziale di AIA;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;
4. di **dare atto** che:
 - 4.1. per per la lettura di alcuni paragrafi dell'Allegato 1, come meglio specificato in premessa, si rimanda alla Documentazione Tecnica presentata dalla ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA;
 - 4.2. rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, le eventuali osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell'Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpaе territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpaе anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - 6.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpaе di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
9. di **precisare** che Arpaе esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpaе le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpaе, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

12. di **precisare** che la ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
13. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi;
17. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
18. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla ditta Società Agricola Semplice Ovobi dei Fratelli Brighi.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.